



COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Verbale della seduta del 16/12/2019

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione:

Arch. Achille Bucci (Presidente)-P.F. Urbanistica, Paesaggio, Inf. Territ., Edilizia ed Espr.-Regione Marche
Ing. Camilla Tassi - Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche (Delega)
Arch. Alessandra Pacheco - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Delega)
Dott. Stefano Finocchi - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Delega)
Gen. B. Fabrizio Mari- Comando Regione Carabinieri Forestale Marche
Dott. Vincenzo Zenobi – P.F. Urbanistica, Paesaggio, Inform. Territ., Edilizia ed Espr.– Regione Marche
Arch. Adele Caucci – Esperto
Arch. Riccardo Picciafuoco – Esperto
Arch. Sergio Bugatti- Provincia di Ancona - Settore IV "Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Governo e Pianificazione Territoriale"

Sono inoltre presenti:

Arch. Francesca Galletti - Provincia di Ancona - Settore IV "Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Governo e Pianificazione Territoriale"
Arch. Maurizio Mercuri – Ufficio Tecnico Comune di Osimo (AN)
Arch. Michele Salvatore-P.F. Urbanistica, Paesaggio, Inform. Territ., Edilizia ed Espr.– Regione Marche

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa ad affrontare i punti all'ordine del giorno.

Esame osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della delibera (DGR n. 844 del 15/07/2019) di adozione della: Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area denominata "Villa Simonetti a San Paterniano" sita nel Comune di Osimo (AN).

- 1 Osservazione [REDACTED]
 - a) Si chiede che la fascia di rispetto di 30 metri della zona a ridosso del "Fosso di San Paterniano", comprendente terreni agricoli sui quali vengono realizzate diverse tipologie di coltivazioni, non precluda e comprometta tale destinazione d'uso né obblighi la proprietà ad adottare cautele eccessive che ne impediscano il regolare sfruttamento agricolo;
 - b) Si rileva un errore di assegnazione della particella n. 269 fg. 28 CT in quanto area non appartenente alla medesima proprietà di cui sopra e a riguardo della particella n. 88 fg. 12 si specifica non appartenere al CT bensì al CF.
- 2 Osservazione [REDACTED]
 - a) Si chiede una leggera modifica al perimetro del vincolo de quo; più precisamente che lo stesso preveda l'esclusione delle proprietà, dell' [REDACTED], di seguito indicate: fg. 12 part. n. 79, n. 87, n.525 appartenenti al CF e fg. 12 part. n. 86 e n. 102 appartenenti al CT. Tale esclusione comprenderebbe anche una parte della stradina vicinale di San Paterniano. Si ritiene che i suddetti edifici, con le loro corti pertinenziali, possono dirsi estranei a quella continuità naturalistica alla base del vincolo in quanto non più appartenenti ad un contesto agricolo come quello adiacente (fg. 12 part. n. 98 e n. 459). Inoltre le aree suddette, di proprietà del [REDACTED] sono inserite nell'area edificabile prevista dal vigente PRG del Comune di Osimo;



- b) Si chiede che la misura contenuta nell'allegato 2 – Elementi Botanico-Vegetazionali – capoverso 7 (*"E' vietato l'abbattimento delle essenze arboree e arbustive presenti ... degli elementi tipici del luogo"*) venga prevista esclusivamente per il Bosco della Villa Simonetti e non esteso a tutte le essenze arboree /arbustive dei lotti inclusi nel perimetro.

3 Osservazione [redacted]

- a) Si chiede una leggera modifica al perimetro del vincolo de quo; più precisamente che lo stesso preveda l'esclusione delle proprietà, della [redacted], di seguito indicate: fg. 12 part. n. 341 appartenenti al CT e fg. 12 part. n.343 sub 1, sub 2, sub 3, sub4, sub 5 appartenente al CF. Si ritiene che i suddetti edifici, con le loro corti pertinenziali, possono dirsi estranei a quella continuità naturalistica alla base del vincolo in quanto non più appartenenti ad un contesto agricolo come quello adiacente (fg. 12 part. n. 98 e n. 459). Si evidenzia inoltre che le aree suddette, di proprietà della [redacted], dal punto di vista morfologico, insistono verso il Fosso Rosciano e non verso il Fosso di San Paterniano e che le stesse aree sono inserite nell'area edificabile prevista dal vigente PRG del Comune di Osimo;
- b) Si chiede che la misura contenuta nell'allegato 2 – Elementi Botanico-Vegetazionali – capoverso 7 (*"E' vietato l'abbattimento delle essenze arboree e arbustive presenti ... degli elementi tipici del luogo"*) venga prevista esclusivamente per il Bosco della Villa Simonetti e non esteso a tutte le essenze arboree /arbustive dei lotti inclusi nel perimetro.

La "Commissione", nel merito delle osservazioni pervenute, ha così deciso:

- Osservazione 1 a) **accolta**: Al fine di una migliore interpretazione della norma, al capitolo Elementi Botanico-Vegetazionali, dopo il 7° capoverso è aggiunto: "E' consentito l'uso agricolo dell'area a ciò destinata nel rispetto della normativa vigente"
- 1 b) **accolta**
- Osservazione 2 a) **accolta parzialmente**: Al capoverso 7 della disciplina d'uso (Elementi botanico Vegetazionali) si premette la seguente frase " *All'interno del perimetro del Parco della Villa Simonetti*"
- 2 b) **non accolta**: Non accolta la richiesta di modifica parziale del perimetro poiché in contrasto con quanto riportato al 1° e 2° capoverso delle modalità d'uso (Elementi storico culturali, architettonici e insediativi). Tuttavia si ritiene opportuno di riarticolare il dispositivo vincolistico a partire dal capoverso 3° al capoverso 6° (Elementi storico culturali, architettonici e insediativi) così come segue:
- Relativamente all'area parco che circonda la dimora storica ("Villa Simonetti") si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) devono essere escluse le seguenti realizzazioni: interventi di ristrutturazione urbanistica e trasformazioni che possano mettere a rischio la sopravvivenza e l'integrità delle alberature e degli assetti vegetazionali storicizzati e la conformazione e il disegno degli spazi in cui si articola il parco o il giardino;
- b) Sugli edifici e manufatti storici, anche accessori, presenti all'interno dell'area tutelata, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo che mantengano l'impianto tipologico e architettonico e adottino soluzioni tecniche utilizzando materiali, finiture e cromie coerenti con quelle originarie;



- c) La realizzazione di strutture edilizie non temporanee sarà ammessa esclusivamente ai fini di adeguamenti impiantistici, igienico-sanitari e per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- d) La realizzazione di strutture leggere e amovibili, finalizzate a soddisfare esigenze temporanee, non dovrà pregiudicare la sopravvivenza e l'integrità delle alberature esistenti e la conformazione degli spazi in cui si articola il parco/giardino .

Osservazione 3 a) **accolta parzialmente:** Al capoverso 7 della disciplina d'uso (Elementi botanico Vegetazionali) si premette la seguente frase " *All'interno del perimetro del Parco della Villa Simonetti*"

3 b) **non accolta:** Non accolta la richiesta di modifica parziale del perimetro poiché in contrasto con quanto riportato al 1° e 2° capoverso delle modalità d'uso (Elementi storico culturali, architettonici e insediativi). Tuttavia si ritiene opportuno di riarticolare il dispositivo vincolistico a partire dal capoverso 3° al capoverso 6° (Elementi storico culturali, architettonici e insediativi) così come segue:

Relativamente all'area parco che circonda la dimora storica ("Villa Simonetti") si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere escluse le seguenti realizzazioni: interventi di ristrutturazione urbanistica e trasformazioni che possano mettere a rischio la sopravvivenza e l'integrità delle alberature e degli assetti vegetazionali storicizzati e la conformazione e il disegno degli spazi in cui si articola il parco o il giardino;
- b) Sugli edifici e manufatti storici, anche accessori, presenti all'interno dell'area tutelata, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo che mantengano l'impianto tipologico e architettonico e adottino soluzioni tecniche utilizzando materiali, finiture e cromie coerenti con quelle originarie;
- c) La realizzazione di strutture edilizie non temporanee sarà ammessa esclusivamente ai fini di adeguamenti impiantistici, igienico-sanitari e per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- d) La realizzazione di strutture leggere e amovibili, finalizzate a soddisfare esigenze temporanee, non dovrà pregiudicare la sopravvivenza e l'integrità delle alberature esistenti e la conformazione degli spazi in cui si articola il parco/giardino .



Alle ore 13,45 Il Presidente dichiara terminata la seduta.

Il verbalizzante
Arch. Michele Salvatore

f.to Il Presidente
della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio
Arch. Achille Bucci

La "Commissione"

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo n. 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Errata-Corrige

Verbale Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (Seduta del 16/12/2019)

Con riferimento al Verbale della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (Seduta del 16/12/2019 – Prof. n. 1488373 del 18/12/2019 R_MARCHE/GRM/UPT/P) si evidenzia che, per mero errore materiale e come per altro risulta chiaramente comprensibile dal testo riportato, è stata invertita l'individuazione, numerica e letterale, tra l'osservazione formulata e la decisione assunta nel merito dalla "Commissione" in questione.

Pertanto, **limitatamente alle osservazioni ai punti 2 e 3** del citato verbale, si riporta la corretta corrispondenza alle decisioni, **2a) e 2b) - 3a) e 3b)**, della "Commissione" come di seguito indicato:

<<La "Commissione", nel merito delle osservazioni pervenute, ha così deciso:

Osservazione

2 a) non accolta: Non accolta la richiesta di modifica parziale del perimetro poiché in contrasto con quanto riportato al 1° e 2° capoverso delle modalità d'uso (Elementi storico culturali, architettonici e insediativi). Tuttavia si ritiene opportuno di riarticolare il dispositivo vincolistico a partire dal capoverso 3° al capoverso 6° (Elementi storico culturali, architettonici e insediativi) così come segue:

Relativamente all'area parco che circonda la dimora storica ("Villa Simonetti") si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) Devono essere escluse le seguenti realizzazioni: interventi di ristrutturazione urbanistica e trasformazioni che possano mettere a rischio la sopravvivenza e l'integrità delle alberature e degli assetti vegetazionali storicizzati e la conformazione e il disegno degli spazi in cui si articola il parco o il giardino;
- b) Sugli edifici e manufatti storici, anche accessori, presenti all'interno dell'area tutelata, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo che mantengano l'impianto tipologico e architettonico e adottino soluzioni tecniche utilizzando materiali, finiture e cromie coerenti con quelle originarie;
- c) La realizzazione di strutture edilizie non temporanee sarà ammessa esclusivamente ai fini di adeguamenti impiantistici, igienico-sanitari e per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- d) La realizzazione di strutture leggere e amovibili, finalizzate a soddisfare esigenze temporanee, non dovrà pregiudicare la sopravvivenza e l'integrità delle alberature esistenti e la conformazione degli spazi in cui si articola il parco/giardino.

2 b) accolta parzialmente: Al capoverso 7 della disciplina d'uso (Elementi botanico Vegetazionali) si premette la seguente frase "*All'interno del perimetro del Parco della Villa Simonetti*".



Osservazione

3 a) non accolta: Non accolta la richiesta di modifica parziale del perimetro poiché in contrasto con quanto riportato al 1° e 2° capoverso delle modalità d'uso (Elementi storico culturali, architettonici e insediativi). Tuttavia si ritiene opportuno di riarticolare il dispositivo vincolistico a partire dal capoverso 3° al capoverso 6° (Elementi storico culturali, architettonici e insediativi) così come segue:

Relativamente all'area parco che circonda la dimora storica ("Villa Simonetti") si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) Devono essere escluse le seguenti realizzazioni: interventi di ristrutturazione urbanistica e trasformazioni che possano mettere a rischio la sopravvivenza e l'integrità delle alberature e degli assetti vegetazionali storicizzati e la conformazione e il disegno degli spazi in cui si articola il parco o il giardino;
- b) Sugli edifici e manufatti storici, anche accessori, presenti all'interno dell'area tutelata, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo che mantengano l'impianto tipologico e architettonico e adottino soluzioni tecniche utilizzando materiali, finiture e cromie coerenti con quelle originarie;
- c) La realizzazione di strutture edilizie non temporanee sarà ammessa esclusivamente ai fini di adeguamenti impiantistici, igienico-sanitari e per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- d) La realizzazione di strutture leggere e amovibili, finalizzate a soddisfare esigenze temporanee, non dovrà pregiudicare la sopravvivenza e l'integrità delle alberature esistenti e la conformazione degli spazi in cui si articola il parco/giardino.

3 b) accolta parzialmente: Al capoverso 7 della disciplina d'uso (Elementi Botanico Vegetazionali) si premette la seguente frase " *All'interno del perimetro del Parco della Villa Simonetti*" >>

Ciò premesso, quanto sopra riportato, è da considerarsi allegato al Verbale della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (Seduta del 16/12/2019 – Prot. n. 1488373 del 18/12/2019 R_MARCHE/GRM/UPT/P), oggetto della presente specificazione.

Ancona 09/01/2020

Il Verbalizzante
Arch. Michele Salvatore

f.to Il Presidente
della "Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio"
Arch. Achille Bucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa